



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 ottobre 2017:

LEGGE 27 OTTOBRE 2017 n.125

NORME IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE

Art.1 *(Finalità)*

1. La Repubblica di San Marino riconosce come prioritaria la necessità di adottare una serie di misure normative e organizzative per promuovere il concetto della mobilità sostenibile, secondo le linee guida indicate nella "Paris Declaration on Electro-Mobility and Climate Change & Call to Action - Lima – Paris Action Agenda".
2. Scopo della presente norma è incentivare l'utilizzo di veicoli con un basso impatto ambientale e la progressiva installazione di infrastrutture ad essi dedicati.

Art.2 *(Parco macchine pubblico)*

1. Al fine di consentire l'adeguamento progressivo del parco macchine pubblico a principi di sostenibilità ambientale l'acquisto o noleggio di nuovi mezzi adibiti al trasporto di persone/merci da parte del settore pubblico allargato è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - il 50% delle autovetture destinate a servizi di fattorinaggio, consegna di posta, visita e sorveglianza in cantieri e similari, complessivamente acquistati o noleggiati annualmente per ogni soggetto interessato dalla presente norma dovrà avere propulsione ad idrogeno, ibrida o puramente elettrica e quindi appartenere alle seguenti categorie: H.E.V. Hybrid Electric Vehicles, P.H.E.V. Plug-in Hybrid Electric Vehicles, H.I.C.E.V. Hydrogen Internal Combustion Engine Vehicles e F.C.E.V. Fuel Cells Electric Vehicles, B.E.V. Battery Electric Vehicles;

- l'acquisto o noleggio di nuove autovetture destinate a servizi istituzionali o di rappresentanza è subordinato ad una valutazione comparativa che giustifichi la scelta di veicoli a propulsione termica.
- 2. Le superiori disposizioni sono estese alle società a partecipazione maggioritaria della Eccellentissima Camera.

Art. 3

(Incentivazione veicoli basso impatto ambientale)

1. L'imposta sulle importazioni di veicoli nuovi appartenenti alle categorie internazionali L ed M è ridotta del 99% per i veicoli alimentati ad idrogeno (H.I.C.E.V. Hydrogen Internal Combustion Engine Vehicles e F.C.E.V. Fuel Cells Electric Vehicles) e ridotta dell'80% per i veicoli puramente elettrici (B.E.V. Battery Electric Vehicles).
2. L'incentivo di cui al comma precedente è concesso *–una tantum–* per l'acquisto di un solo veicolo per ogni proprietario o conduttore. Sono esclusi dai benefici gli operatori economici e le persone giuridiche.
3. L'imposta sulle importazioni per l'acquisto di stazioni di ricarica presso immobili di civile abitazione e limitatamente ad una per ogni fabbricato è ridotta del 30%.
4. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti non sono cumulabili con quelle previste da altre norme vigenti in materia.
5. I benefici fiscali di cui al presente articolo possono essere richiesti per beni importati entro il 31 dicembre 2018.
6. I benefici fiscali di cui al presente articolo sono accreditati sulla SMAC intestata al soggetto che effettua l'acquisto.

Art. 4

(Infrastrutture mobilità sostenibile)

1. Per agevolare l'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale, nel caso di nuova costruzione, ristrutturazione o modifica di infrastrutture ad uso pubblico e dedicate alla sosta di veicoli, il 10% dei posti macchina deve essere riservato ai veicoli alimentati ad idrogeno (H.I.C.E.V. Hydrogen Internal Combustion Engine Vehicles e F.C.E.V. Fuel Cells Electric Vehicles) ed ai veicoli puramente elettrici (B.E.V. Battery Electric Vehicles) o ibridi. Le aree di sosta riservate a mente del paragrafo precedente dovranno essere contrassegnate in modo specifico ed almeno il 50% di esse dovrà essere dotata di stazioni di ricarica elettrica opportunamente segnalate.
2. L'Autorità per l'energia prevede apposite tariffe per l'utilizzo delle stazioni di ricarica pubbliche.
3. In ogni caso di nuova costruzione, ristrutturazione o modifica di infrastrutture dedicate al rifornimento di veicoli è obbligatoria la realizzazione di almeno una stazione di ricarica elettrica.

Art.5

(Modifiche all'articolo 4 del Decreto 27 ottobre 2003 n.135)

1. Il primo comma dell'articolo 4 del Decreto 27 ottobre 2003 n.135 è così sostituito:

“Le autovetture classificate “bene strumentale”, considerate ai fini fiscali ad uso promiscuo, ai sensi del presente decreto sono assoggettate all'imposta sulle importazioni nella misura dell'8%, mentre del 7% per i veicoli alimentati ad idrogeno (H.I.C.E.V. Hydrogen Internal Combustion

Engine Vehicles e F.C.E.V. Fuel Cells Electric Vehicles) e per i veicoli puramente elettrici (B.E.V. Battery Electric Vehicles).”.

Art.6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 27 ottobre 2017/1717 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Matteo Fiorini – Enrico Carattoni

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti